



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

Regolamento generale delle entrate comunali

*approvato con delibera n. 36/C.C. in data
27.11.2025*

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160-.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2
Entrate comunali disciplinate

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale, purché la gestione delle medesime sia di competenza del Comune di CUGGIONO.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - a) IMU
 - b) TARI
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
 - a) Canone Unico Patrimoniale
 - b) Servizi a domanda individuale
 - c) Oneri di urbanizzazione
 - d) Fitti comunali

Art. 3
Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, e l'indicazione delle disposizioni in materia di esecuzione delle sanzioni dettate dall'articolo 126 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 4

Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 5

Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o Il Funzionario nominato Responsabile E.Q. di Settore provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o Il Funzionario nominato Responsabile E.Q. di Settore verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Il Funzionario responsabile del tributo ed Il Funzionario nominato Responsabile E.Q. di Settore individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 6 Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, sono applicati gli interessi di mora calcolati in base al tasso legale; decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, con applicazione del criterio del *pro rata temporis*.

Nel caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 7 Costi di elaborazione e notifica

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, anche per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
- 3) Nel caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 209 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 "Testo unico in materia di versamenti e riscossione".

Art. 8 Rateizzazione del pagamento

Il Funzionario responsabile del tributo, Il Funzionario nominato Responsabile E.Q. di Settore o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad euro 100,00

Art. 9
Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione

1. I criteri per la determinazione delle rate sono i seguenti:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre euro 6.000,00: fino a sessanta rate mensili.

Art. 10
Procedura di rateizzazione

1. Al fine di accertare la sussistenza della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore, la richiesta di rateizzazione è corredata dalla seguente documentazione:

- per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, dalla quale risulti un ISEE inferiore ad euro 20.000,00;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: prospetto, sottoscritto da un professionista abilitato, dell'Indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) dal quale risulti un indice inferiore a 1;
- per i condomini: prospetto, sottoscritto dall'Amministratore, dal quale risulti il valore superiore al 10 per cento della seguente formula (importo del debito oggetto della richiesta di rateazione/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile ed approvato dall'assemblea) x 100;
- Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro **15** giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tali importi non sono applicati gli interessi moratori.

5. Il mancato pagamento dell'acconto dovuto o di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, per cui si procede alla riscossione coattiva del debito residuo.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5.

7. Non può essere concessa alcuna rateazione in caso di precedente rateazione, relativa alla medesima entrata, per la quale è intervenuta la decadenza ai sensi del comma 5

Art. 11
Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o Il Funzionario nominato Responsabile E.Q. di Settore, con apposita determinazione da adottare annualmente ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, approva l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono discaricati per assoluta inesigibilità, per intervenuta prescrizione o per indebito o erroneo accertamento.

Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 12
Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative all'atto presupposto sulla base del quale si avvia la riscossione coattiva, fermo restando il necessario rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3, e al comma 2, dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 13
Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
- a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Con riferimento ai tributi locali per i quali è previsto il versamento di una quota allo Stato, il differimento dei termini di cui al comma 1 è limitato alla quota di spettanza del Comune, salvo diversa previsione di legge.

Art. 14
Arrotondamenti

Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e non tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15
Compensazioni

1. In caso di versamento di tributi locali in eccedenza rispetto a quello dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dello stesso tributo dovuti alle successive scadenze, previa presentazione di apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito.
2. Il responsabile del tributo, previa verifica dell'esistenza del credito certo, liquido ed esigibile, dispone la compensazione con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato utilizzo del credito in compensazione potrà essere richiesto il rimborso entro il termine di legge previsto.

Non si procede a compensazione per importi inferiori ai limiti minimi di versamento e rimborso di cui al successivo articolo 18.

Art. 16
Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Funzionario Responsabile del Servizio competente su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma richiesta a rimborso.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Sulle somme dovute a rimborso sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 17
Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. Il limite al di sotto del quale non è dovuto il versamento e non si procede al rimborso, è pari ad euro 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito annuo per singola entrata.
3. Il limite al di sotto del quale non si procede all'emissione dell'atto di accertamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, è pari ad euro 12,00, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.

Art. 18
Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

Art. 19
Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 10-quater della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e in adesione ad un approccio di *compliance*, l'Ufficio Tributi procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di accertamento o alla rinuncia all'imposizione, nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, senza la presentazione di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'esercizio del potere di autotutela obbligatoria è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) l'Ufficio Tributi può comunque procedere all'annullamento di atti di accertamento o a rinunciare all'imposizione nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, anche per situazioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1 del presente articolo in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
4. In ogni caso, il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e di uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
5. Anche l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
6. Al fine dell'esercizio dell'autotutela sia obbligatoria, quanto facoltativa, il contribuente può presentare istanza all'ente impositore, indicando i presupposti alla base della richiesta.

Art. 20
Procedura di autotutela

1. L'annullamento dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela facoltativa è esercitabile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerge l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per la presentazione del ricorso giudiziario

Art. 21
Principio del contraddittorio preventivo

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
 - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva;
- e) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;
- f) il diniego espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi e altri accessori non dovuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;
- g) il rigetto delle richieste di rateazione di pagamento;
- h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- j) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato art. 77;
- k) gli atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
- l) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
- m) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- n) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- o) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo, preciso e inequivocabile e non in via presuntiva.

Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito

Art. 22

Procedura per l'attivazione del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la procedura di contraddittorio preventivo, l'ufficio tributi notifica al contribuente lo schema di atto con cui è in procinto di contestare l'infedele od omessa dichiarazione, indicando gli elementi che condurrebbero all'emissione dell'atto medesimo.
2. L'ente impositore deve assegnare al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli di comunicare eventuali controdeduzioni.
3. Lo schema di atto di cui al comma 1 reca, oltre all'invito alla formulazione delle controdeduzioni di cui al comma 2, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 27 e seguenti del presente Regolamento, in luogo delle controdeduzioni.
4. Il contribuente può richiedere di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo relativo all'istruttoria effettuata dall'ufficio tributi.
5. L'eventuale atto di accertamento che l'ente intende emettere a seguito dell'esito dell'istruttoria, non può essere notificato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della comunicazione al contribuente, di cui al primo comma del presente articolo.

6. posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
7. Nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad emettere l'atto risultante dall'esito del contraddittorio, questo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve, altresì, essere motivato con riferimento alle osservazioni che l'ente ritiene di non accogliere.
8. L'atto notificato senza il rispetto del termine di cui al comma 4 è annullabile.

Art. 23
Presupposti del diritto di interpello

1. Il contribuente ed i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti hanno il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, al fine di ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
 - c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione ad una specifica fattispecie;
 - d) sussistenza delle condizioni e valutazione degli elementi probatori richiesti dalla legge per beneficiare di esenzioni, riduzioni e agevolazioni.

Art. 24
Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto la fattispecie oggetto dell'istanza senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio competente per rendere la propria risposta.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la sottoscrizione dell'istante.
3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Quando non è possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata l'Ufficio competente può chiedere all'istante, una sola volta, di integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.
5. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di cui al comma 4 comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Sono considerate inammissibili le istanze che:
 - a) prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;
 - b) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Art. 25

Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio competente, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, risponde all'istanza di interpello nel termine di novanta giorni dalla presentazione, fatta salva la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata l'Ufficio competente può chiedere all'istante, una sola volta, di integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.
5. In caso di richiesta di documentazione integrativa di cui all'art. 25, comma 4, la risposta all'istanza è resa entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di cui al comma 4 comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
7. La risposta, scritta e motivata, all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
8. Qualora la risposta non venga notificata al contribuente entro il termine previsto, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' annullabile qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
9. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta all'istante, il quale sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

Art. 26
Oggetto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

Art. 27
Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente.
2. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche finalizzate al corretto adempimento dei tributi locali, ai sensi dell'art. 12 della legge 212/2000;
 - b) in seguito alla notifica dello schema di atto, comunicato ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - c) in seguito alla notifica di avviso di accertamento esecutivo preceduto dalla notifica dello schema di atto di cui alla lettera b), anteriormente all'impugnazione ed entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo;
 - d) in seguito alla notifica di avviso di accertamento esecutivo per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, anteriormente all'impugnazione ed entro il termine di presentazione del ricorso giudiziario.
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo; nel caso di avviso di accertamento esecutivo di cui al comma 2), lettera c) il termine è sospeso per un periodo di 30 giorni.
 5. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
 6. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
 7. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
 8. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia qualora il debito residuo sia superiore all'importo previsto dall'art. 8, comma 2.
 9. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, con l'indicazione del numero delle rate prescelte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del presente Regolamento. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
 10. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
 11. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.
 12. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 28

Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

1. Il contribuente che sia incorso in violazioni delle disposizioni relative alle dichiarazioni o ai versamenti tributari potrà procedere alla regolarizzazione spontanea avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 del decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 173 "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali".

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio delle somme da versare è eseguito dall'ufficio Tributi.

Art. 29
Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) la somma omessa;
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento contestuale delle tre componenti sopra indicate.
3. In caso di liquidazione eseguita dall'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 29, comma 3, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione del pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Art. 30
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.